

GR_GERICHTE BK 2006 10 vom 26. April 2006

GR Gerichte, 2006-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_BK_2006_10

FR: GR_GERICHTE BK 2006 10 du 26 avril 2006

IT: GR_GERICHTE BK 2006 10 del 26 aprile 2006

Regeste

appropriazione indebita | StA Einstellungsverfügung

Erwägungen

E. 2

Con contratto di compravendita del 3 ottobre 1991 A. X. ha acquistato una casa unifamiliare, particella no. I., in seguito rinumerata no. J., piano 3 del Consorzio raggruppamento terreni F., al prezzo di fr. 565'000.--. Stando al contratto l'importo è stato ammortizzato con un versamento in contanti di fr. 40'000.-- da parte della compratrice in data 19 luglio 1991, con un bonifico bancario del 3 agosto 1991 di fr. 300'000.-- e con un pagamento posticipato di fr. 225'000.-- alla consegna delle chiavi dell'immobile. Il 5 novembre 1991 essa ha poi contratto un'assicurazione sulla vita con la "Winterthur" Società di Assicurazione sulla Vita per un importo di fr. 200'000.-- in caso di morte di una delle persone assicurate prima del 1° dicembre 2008. Secondo il contratto le persone assicurate erano A. X. e G., le beneficiarie, stando alla cifra

E. 6

delle disposizioni comuni, le figlie della contraente dell'assicurazione C. X. e H. X.. In data 20/25 novembre 1991 G. ha ottenuto dalla Banca Cantonale Grigione un mutuo di fr. 280'000.--. L'annualità è stata stabilita all'8,5%, pertanto a fr. 23'800.- - l'anno. A garanzia del mutuo, degli interessi e delle spese è stato costituito un pegno gravante la casa della sua convivente. L'ipoteca è stata iscritta a registro fondiario in 1° rango. Con un ulteriore contratto di compravendita dell'11 maggio 1992 A. X. ha acquisito la parcella no. L., in seguito no. M., piano 3.4 del Consorzio raggruppamento terreni F., al prezzo di fr. 20'000.--. Con stipulazione del 1° settembre 1995 essa ha poi gravato, a favore del suo compagno, questo fondo d'una servitù d'accesso e la particella no. I./J. d'un diritto d'abitazione gratuito e vita natural durante. A. X. è morta di grave malattia il 25 novembre 1995. Con decreto del 12 dicembre 1995 l'Autorità tutoria del Circolo di F. ha nominato G. tutore di C. X. ed a tutela di H. X. gli ha trasferito l'autorità parentale. Il 22 gennaio 1996 la Winterthur Vita ha versato il capitale assicurato di fr. 203'378.-- per C. e H. X., fr. 101'689.-- a testa, sul conto bancario di G.. In data 30 giugno 1996 questi con tale importo ha ammortizzato il mutuo ipotecario, che allora

3 ammontava a fr. 197'413.--. Estintosi il debito bancario, l'iscrizione a registro fondiario dell'ipoteca a garanzia del mutuo è stata cancellata il 31 luglio 1996. Il 20 agosto 1999 è deceduto il nonno paterno di C. X.. Alla famiglia in lutto G. ha inviato un biglietto di condoglianze allegando la ricevuta del versamento di fr. 150.-- a favore della Ricerca svizzera contro il cancro. Questo pagamento è stato stornato dal benefattore e sostituito con uno di fr. 50.--. B. Il 24 giugno 2004 C. X. ha denunciato G. per appropriazione indebita.

Aperto il 30 giugno 2004 dalla Procura pubblica dei Grigioni un procedimento penale, con decreto del 6 gennaio 2006, comunicato il 10 gennaio 2006, esso è stato abbandonato. C. Avverso questo decreto la denunciante, il 30 gennaio 2006, ha inoltrato gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento e la riapertura del procedimento nei confronti di G.. La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. L'opponente ha proposto la rieiezione del gravame. Dei motivi posti a fondamento dell'impugnato decreto e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonché contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Tale rimedio va motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dalla stessa e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona direttamente danneggiata può aggravarsi contro il decreto d'abbandono. Presunta vittima di appropriazione indebita, C. X. dev'essere reputata danneggiata ai sensi dell'art. 139 LGP e di conseguenza legittimata ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l'inchiesta nei confronti di G.. Da lei il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine.

4 2. Contro il decreto d'abbandono può esser proposto gravame per illegittimità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato. Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o se una valutazione complessiva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 82, cifra 3.3). 3. La questione di sapere se l'istruttoria penale per falsità in documenti - storno e sostituzione del versamento di fr. 150.-- - è stata a ragione abbandonata non è oggetto di gravame. Conseguenza è che essa non deve essere riconsiderata dalla Camera di gravame. 4. a) Commette, giusta l'art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP, appropriazione indebita chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli. Affinché l'appropriazione indebita sia realizzata occorre che siano adempiti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva e soggettiva. Agente può essere unicamente la persona a cui sono stati affidati beni patrimoniali e questi sono

forzatamente oggetto del reato. Affidato è un bene patrimoniale che l'autore riceve con l'obbligo di farne un determinato uso nell'interesse altrui, in particolare con l'impegno di custodirlo, amministrarlo e conservarlo. La fattispecie dell'anzidetto dispo-

sto trova applicazione per crediti, segnatamente per averi in banca. L'azione consiste in un comportamento del reo con cui inequivocabilmente rivela la sua volontà di sventare il diritto obbligatorio del fiduciante, pertanto egli impiega indebitamente i beni patrimoniali a profitto proprio o di un terzo. Deve realizzarsi un trasferimento patrimoniale senza contropartita e senza una valida causa giuridica. In tal caso non è osservato l'obbligo di conservare la sostanza di colui che l'ha affidata e la conseguenza è un danno patrimoniale. Soggettivamente oltre al dolo l'autore deve agire con intenzione d'arricchimento ingiustificato (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 138, n. 9 segg., 24 segg., 83 segg., 98 segg., 105 segg.; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6. Aufl., Bern 2003, pag. 280 segg.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III,

E. 7

la somma di fr. 225'000.-- non sono fornite. Di conseguenza non può esser preteso che quest'importo sia stato versato prima dell'elargizione del mutuo. È piuttosto d'inferire che le chiavi dell'immobile siano state consegnate dopo la fine di novembre del 1991, avendo i conviventi traslocato da E. nella nuova dimora a F. il 26 gennaio 1992, come si evince dall'allegato 2 dell'opponente, manifestamente compilato dalla compagna. L'impugnante fa poi valere che la versione dell'opponente d'aver partecipato al finanziamento della casa è inconciliabile con quanto suggerisce il normale andamento delle cose e la comune esperienza, non essendosi egli fatto iscrivere a registro fondiario quale comproprietario dell'immobile. Sennonché la ferma intenzione di figurare nel contratto di compravendita quale unica compratrice della casa è stata espressa dalla convivente stessa (allegato 1 dell'opponente). Col medesimo scritto del 12 luglio 1991 essa ha altresì confermato che il partner le garantiva l'ipoteca e che in seguito decidevano fra di loro la sistemazione delle cose. Lei stessa ha quindi convalidato, per cui è pacifico (allegato 1 dell'opponente, atto 3.13), che voleva essere la sola proprietaria dell'immobile e che a garanzia del mutuo di fr. 280'000.--, concesso al compagno, ha costituito un pegno gravante la sua casa, sicché coll'invocazione del normale andamento delle cose e della comune esperienza questa conferma non può essere invalidata. Che il mutuo ipotecario è stato investito nell'immobile non è sovvertito neanche dall'ulteriore affermazione dell'impugnante secondo cui sua madre sarebbe stata in grado di ottenere lei stessa l'importo di fr. 280'000.-- dalla banca; col suo reddito medio degli anni 1989/1990 di fr. 68'205.-- le sarebbe stato possibile assumere l'onere ipotecario di fr. 11'244.--. Ma questi importi da cui l'impugnante muove sono manifestamente sbagliati, poiché dalla dichiarazione delle imposte 1991/1992 della madre risulta che il suo reddito medio dei due anni precedenti era di fr. 55'111.--, che dopo l'investimento nella casa degli averi in banca è calato a fr. 44'523.--, venendo a mancare i proventi dai titoli di fr. 10'588.-- (atti 3.51/2.4, 3.51/1.5), mentre che le annualità ammontavano a fr. 23'800.-- e non a fr. 11'244.-- (atto 3.13). Prendendole in considerazione la madre disponeva perciò di fr. 20'723.--, che non era molto per vivere, e non di fr. 68'205.--, per cui probabilmente ciò è stato il motivo, che l'ha indotta a rinunciare ad assumere lei stessa il mutuo di fr. 280'000.--. Da ultimo pure il conteso nesso causale tra l'acquisto della casa da parte di A. X. e la concessione del mutuo al convivente non trova riscontro negli atti. Il teste N. ha deposto che nel 1991 la Banca Cantonale Grigione ha

concesso un mutuo di fr. 280'000.-- al compagno per la compera di un immobile, anche se allora non era al corrente che l'immobile era stato acquistato dalla compagna del mutuatario (atto 3.56).

E. 8

d) Da quanto precede risulta che non può essere confutato che il mutuo ipotecario di fr. 280'000.-- concesso al convivente è stato investito nella casa. Di conseguenza dato che l'immobile era di proprietà della sua partner nei suoi confronti il mutuatario aveva un credito di risarcimento, che col trapasso del diritto di proprietà alle figlie gravava le stesse. L'appropriazione indebita di una cosa altrui non richiede, oltre all'atto d'appropriazione della cosa affidata, altri elementi costitutivi della fattispecie. Un possibile danneggiamento del fiduciante non va esaminato, poiché è incluso nell'appropriazione stessa. Diversa è per contro la situazione nel caso d'appropriazione indebita di beni patrimoniali. Qui l'oggetto per l'agente non è giuridicamente, ma solo economicamente di un altro. Economicamente di un altro significa però che nei confronti dell'autore v'è un diritto obbligatorio. Beni patrimoniali sono esclusivamente diritti obbligatori rispettivamente crediti, per cui sono d'altri unicamente se il reo è obbligato a tenerli sempre a disposizione del fiduciante e l'indebito impiego sta appunto nello sventare il suo diritto obbligatorio. Questi due elementi altro non sono che la descrizione del danno patrimoniale, che è elemento costitutivo della fattispecie oggettiva dell'appropriazione indebita di beni patrimoniali (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 102 - 104. Intanto, nel concreto caso, dell'importo di fr. 203'378.--, versato dalla Winterthur Vita a C. e H. X., il convivente ha disposto per risarcire il credito da lui vantato nei loro confronti, quindi con valida causa giuridica. Alle debentrici del risarcimento un danno patrimoniale non è perciò stato causato. Di conseguenza un elemento costitutivo della fattispecie oggettiva dell'appropriazione indebita non è adempito. Elemento costitutivo soggettivo della fattispecie dell'art. 138 CP è l'intenzione d'illecito arricchimento. Coll'appropriazione essa è regolarmente data, ma sempre non è il caso. Tanto l'indebita appropriazione di cose altrui quanto quella di beni patrimoniali richiedono l'intenzione d'illecito arricchimento anche se il cpv. 2 della cifra 1 dell'anzidetto disposto esplicitamente non la menziona. Ma ciò si deduce già dal tenore del capoverso ("impiega indebitamente") e segnatamente dal parallelismo delle due varianti del reato. Intenzione d'illecito arricchimento è reputato unicamente il dolo diretto. Manca l'intenzione d'arricchimento non v'è appropriazione indebita (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 106 - 108). Il convivente ha disposto della somma assicurata col proposito non di conseguire un indebito profitto, ma d'ammortizzare il mutuo ipotecario a suo carico con cui è stata finanziata parzialmente la casa di proprietà della compagna, lasciata in eredità alle figlie. Ne viene che anche l'elemento costitutivo soggettivo di conseguire un illecito arricchimento non è dato.

E. 9

In simili circostanze sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che il reato preteso dall'impugnante oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si deve aspettare il proscioglimento dell'imputato. Mezzi di prova che potrebbero influenzare questo risultato non sono ravvisabili. 5. Con gli ulteriori svolgimenti di gravame l'impugnante non sta in argomento. Come essa a ragione fa valere è pacifico che il diritto d'abitazione a favore di G. - costituito dalla partner con contratto del 1° settembre 1995 quale riconoscimento per i molteplici favori alle figlie e per l'ausilio nell'educazione delle stesse come buon padre, non per risarcire il mutuo ipotecario investito

nella casa, come erroneamente preteso dal convivente (atto 3.22) - è a svantaggio di lei e della sua sorellastra. Ma da questa circostanza l'impugnante non può trarre la conclusione che il beneficiario ha adempito la fattispecie di appropriazione indebita. Anche il criticato comportamento del convivente, che erroneamente ha affermato che l'elargizione del mutuo ipotecario era stata vincolata alla stipulazione dell'assicurazione sulla vita e che egli per sbaglio non era stato messo al beneficio del capitale assicurato (atti 3.46, 3.6), che ha sottaciuto all'autorità tutoria rispettivamente confermato all'ufficio di diritto civile d'aver saldato il suo debito alla banca con beni patrimoniali altrui rispettivamente con mezzi propri (atti 3.21, 4 dell'opponente) e che non s'è opposto all'approvazione del conteggio con cui l'autorità di tutela ha riconosciuto all'impugnante la metà della somma assicurata (atto 3.23), non adempie gli estremi dell'appropriazione indebita. 6. Riassumendo dalle considerazioni che precedono non può essere confutato che il convivente ha acceso ed utilizzato il credito ipotecario per la compera della casa della sua compagna e che l'assicurazione sulla vita era destinata a coprire il debito su ipoteca. È quindi, secondo le non confutabili allegazioni dell'opponente, da ammettere che il credito è stato aperto per ordine e conto della partner, nei confronti di quest'ultima rispettivamente delle sue figlie quali eredi egli aveva il diritto d'essere liberato, che indirettamente era garantito dal pegno di un terzo sulla casa (quanto a questo diritto cfr. Fellmann, Berner Kommentar, Bd. VI/2/4, 1992, art. 402 CO, n. 85 segg.). Se l'imputato in questa situazione di fatto e di diritto ha usato la prestazione assicurata per riscattare l'ipoteca, già la fattispecie oggettiva dell'appropriazione indebita non è adempita e non è provato il dolo dell'indebito impiego rispettivamente l'intenzione d'illecito arricchimento. A ciò nulla muta anche il comportamento del convivente, effettivamente contraddittorio e

E. 10

tentennante, in particolare nei confronti dell'autorità tutoria. Nel risultato l'abbandono dell'istruttoria si rivela quindi sostenibile e intelligibile. 7. Ne viene che l'impugnato decreto d'abbandono, anche se fondato su un'altra motivazione, dev'essere confermato. Di conseguenza il gravame va respinto. I costi della procedura di gravame seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP). Per difetto di una base legale all'opponente al gravame, rappresentato da un avvocato, non può esser corrisposta un'indennità a titolo di ripetibili.

E. 11

La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è respinto. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell'impugnante. 3. Comunicazione a: _____
Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Giudice-presidente
L'Attuario